

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 518-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE CARELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1964

Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 1964

Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie
e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro di un organico riassetto dell'economia del nostro Paese un settore di notevole importanza è quello che riguarda il riordinamento delle strutture fondiari e lo sviluppo della proprietà coltivatrice, strettamente connessi fra loro al fine di realizzare armonici complessi aziendali.

Lo scopo del disegno di legge è appunto quello di favorire la formazione di valide unità aziendali agricole che possano fornire alte produzioni secondo le esigenze poste dal fabbisogno nazionale e dalla richiesta estera. È quindi utile approntare i mezzi per raggiungere elevati livelli di produzione e utili strumenti di lavoro, che si inseriscano in un sistema sociale più rispondente ai principi di giustizia e di armonia economica. È con questa finalità che il Senato e la Camera hanno approvato il disegno di legge sui contratti agrari, divenuto ora leg-

ge dello Stato, la cui applicazione pur rispondendo ad un criterio di gradualità, sarà efficacemente agevolata dai principi contenuti nel disegno di legge in esame.

Orbene, per evitare possibili impedimenti ad un efficace processo di sviluppo delle nascenti unità sociali ed economiche, l'8ª Commissione permanente ha creduto opportuno stralciare gli articoli del disegno di legge relativi ai titoli III, IV e V, escludendo l'articolo 22, che si riferisce al titolo II.

Ciò non toglie, comunque, che di ricomposizione fondiaria e di « minima unità colturale » si possa far cenno anche in questa sede, sia pure per completezza e negli stretti limiti dei precedenti legislativi (1).

Essi del resto possono considerarsi un valido se non completo contributo per una soluzione del problema della ricomposizione fondiaria e della tutela delle unità poderali ricomposte e riordinate.

Si vogliono ora attuare convenienti prov-

(1) I. — Il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (*Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1933, n. 79) concernente « Nuove norme per la bonifica integrale », costituisce il primo precedente nel diritto positivo italiano relativo al problema delle aziende agricole frammentate e della loro ricomposizione.

In tale decreto, il Capo IV (« Della ricomposizione delle proprietà frammentate ») detta norme per la riunificazione delle particelle frazionate, limitatamente alle aziende agricole ricadenti nei comprensori di bonifica. In tali disposizioni (articoli 22-37) è affrontato sia il problema della ricomposizione fondiaria, cioè della riunificazione delle proprietà frammentate, sia quello che oggi è definito problema del riordino fondiario, e cioè della riunione, in unità aziendali di superficie convenientemente produttiva, di più proprietà polverizzate, costituite da particelle minime (art. 34).

E inoltre prevista la rettificazione di confini per l'arrotondamento dei fondi (art. 35), nonché la possibilità di permutare per regolare la superficie delle aziende interessate o attraversate da opere di bonifica.

Nel complesso di tali disposizioni, vanno sottolineati i seguenti elementi caratteristici:

1) la compilazione del « piano di sistemazione », subordinata alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, viene rigidamente coordinata alle esigenze della bonifica (art. 22: « se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica... »);

2) non è prevista alcuna differenza per terreni appartenenti a proprietari coltivatori diretti o non coltivatori, né vengono presi in considerazione i dati relativi alle dimensioni delle aziende o alla loro importanza economica, desunta dalle classificazioni o dagli imponibili catastali;

3) i conguagli in denaro, in dipendenza di permutare solo parziali, non possono superare il 10 per cento del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario;

4) per la elaborazione del piano è previsto, per quanto è possibile, l'accordo dei proprietari interessati, ma non sono specificate le modalità per la discussione e l'approvazione del piano stesso da parte di tali proprietari;

5) l'approvazione definitiva del piano di sistemazione, disposta con provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, produce effetti reali, con i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, e compresa la costituzione di servitù. I mezzi di gravame consentiti contro il piano definitivamente approvato (ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti) non possono comportare revisione nel merito del piano stesso, ma solo la attribuzione di crediti pecuniari a favore dei ricorrenti, ove le relative pretese venissero riconosciute fondate;

6) nell'ipotesi di riordino fondiario, le unità fondiari di conveniente superficie, ottenute dall'accorpamento di proprietà polverizzate, vengono assegnate ad un'asta fra i vari proprietari, senza distinzione fra coltivatori manuali e non coltivatori, partendo da un prezzo base riferito al presumibile reddito dominicale.

II. — La legge 3 giugno 1940, n. 1078 (*Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1940, n. 189) concernente « Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori » sancisce la indivisibilità, per trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi, delle unità poderali « costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori ».

Le disposizioni di tale legge, pur prendendo in considerazione lo stesso fenomeno economico della frammentazione e polverizzazione delle aziende agricole, non hanno lo stesso oggetto dei citati articoli 22-37 del regio decreto 215 del 1933, che fanno riferimento a terreni di ogni genere e provenienza, compresi quelli dello Stato, delle Pro-

vedimenti per il regolare esercizio di una stabile attività agricola, sempre più necessaria all'economia del nostro Paese; si vogliono sistemare, potenziandoli nell'organizzazione produttivistica, gli strumenti di produzione che rappresentano essenziali elementi di lavoro e quindi di miglioramento sociale ed economico: si vuole imprimere alla agricoltura italiana un ritmo più rapido, in armonia con i tempi, sì da permetterle un efficace e rapido allineamento con il progresso conseguito da altri Paesi. Centro di propulsione: l'azienda agricola intesa sì nelle definizioni tecniche, ma anche come complesso di elementi riguardanti l'attività agricola nell'avvicendamento delle colture, nell'uso dei mezzi tecnici e nella realizzazione della produzione in un'economia di mercato sostenuta e difesa dagli intereventi e dagli orientamenti dello Stato.

L'azienda agraria, che deve intendersi anche come coltivazione delle terre e come

vincie e dei Comuni. Alle proprietà ricomposte e riordinate ai sensi di tali disposizioni, il vincolo di indivisibilità è sancito solo per quelle aziende che, costituite in unità poderali di dimensioni convenienti, fossero state assegnate in proprietà a coltivatori diretti; non è previsto analogo vincolo per le altre aziende, comprese le aziende già in origine di proprietà di coltivatori diretti, ricomposte o riordinate in base alle citate norme sulla bonifica integrale.

III. — Con l'articolo 8 della legge 12 febbraio 1942, n. 183 (*Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1942, n. 67), concernente « Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale », le norme concernenti la ricomposizione fondiaria e il riordino vengono estese a tutti i comprensori di bonifica, ancorchè classificati posteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 215 del 1933.

Nello stesso articolo, con innovazione di più rilevante portata, la facoltà di procedere alla sistemazione fondiaria viene riconosciuta anche ai consorzi di miglioramento fondiario, su preventiva autorizzazione ministeriale; è solo specificato un limite finanziario dello Stato per le spese derivanti dalla redazione ed attuazione del piano di ricomposizione, concorso finanziario che non potrà essere superiore alle quote stabilite per i miglioramenti fondiari in base all'articolo 43 dello stesso regio decreto n. 215 del 1933.

IV. — Il problema della indivisibilità delle unità poderali è affrontato in via generale (e cioè, non soltanto in relazione alle unità poderali assegnate a coltivatori diretti da enti di bonifica o di colonizzazione) negli articoli 846-856 del Codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, concernenti specificamente il « riordinamento della proprietà rurale ».

Nell'articolo 846 è definito il significato della « minima unità colturale » nell'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e; se non si tratti di terreno II

complesso delle lavorazioni complementari ed accessorie ad essa connesse deve altresì essere concepita, secondo il Carrara, come « organizzazione completa di tutti gli elementi necessari per la produzione agricola in istato di funzionamento ».

Il concetto si collega al sistema di conduzione, quindi all'esistenza di un'unità organicamente operante. Nell'azienda agraria sono rilevabili due aspetti: l'uno organizzativo regolato dal diritto privato, l'altro funzionale. Il primo ha carattere strumentale in funzione produttivistica ed economica nella combinazione dei fattori della produzione agraria.

Dalla fusione delle componenti giuridiche, economiche e sociali appare l'aspetto funzionale dell'azienda che postula l'intervento statale, operante nel complesso delle leggi economiche in un quadro di sistematica programmazione. I mezzi li conosciamo: la terra, le opere fondiari ed agrarie, il be-

appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria. La definizione della « minima unità colturale » per le singole zone è devoluta, dall'art. 847, alla competenza dell'Autorità amministrativa.

Le citate disposizioni del Codice, che in gran parte si ricollegano direttamente (anche con ripetizioni testuali) alle corrispondenti norme del regio decreto 215 del 1933, contengono una rilevante innovazione rispetto a tali disposizioni: oltre ai consorzi di bonifica previsti dal citato regio decreto 215, e ai consorzi di miglioramento fondiario citati nell'articolo 8 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, sono previsti specifici consorzi di ricomposizione fondiaria (art. 850), da costituirsi su iniziativa dei proprietari o per disposizione amministrativa, con poteri corrispondenti a quelli dei consorzi di bonifica in materia di ricomposizione fondiaria.

Vengono confermate le più importanti disposizioni della legge sulla bonifica integrale, in particolare quelle sulla approvazione del piano di riordinamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla efficacia costitutiva e traslativa di diritti reali attribuita all'approvazione del piano, e sulla intangibilità del piano medesimo anche in sede di contenzioso giudiziario, in base all'articolo 856 che ripete la disposizione degli ultimi due capoversi dell'articolo 28 del regio decreto 215 del 1933.

V. — Per completare il quadro dei precedenti legislativi relativi alla ricomposizione fondiaria, va ricordata, per lo specifico riferimento all'oggetto del disegno di legge in esame, la legge 15 ottobre 1957, n. 1001, concernente « Norme per l'esecuzione di una indagine sulla polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprietà fondiaria » (*Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1957, n. 270).

Tale provvedimento ebbe origine da un disegno di legge d'iniziativa governativa (stampato Senato Legislatura n. 2022).

stiamo, i mezzi tecnici, il lavoro, il credito; sono gli stessi posti in rilievo dal disegno di legge n. 518.

Nell'interpretazione delle disposizioni va ribadito anzitutto il concetto di impresa familiare coltivatrice intesa a sostituire nel tempo altre forme di conduzione non più rispondenti alle esigenze sociali del mondo rurale moderno. Non è più il caso di parlare di piccola proprietà contadina, ma di proprietà coltivatrice e di impresa familiare coltivatrice; è questa un'esigenza che ha anche un valore morale e formativo.

Come in precedenza accennato, la 8^a Commissione permanente ha proceduto all'esame, sia pure con alcune riserve espresse dagli onorevoli Veronesi e Grimaldi, degli articoli stralciati relativi all'estensione della proprietà coltivatrice, agli interventi degli Enti di sviluppo per la formazione della proprietà medesima e, infine, al finanziamento delle iniziative. I provvedimenti proposti rappresentano un complesso organico ed abbracciano l'intero arco delle provvidenze possibili per una razionale impostazione dell'impresa familiare coltivatrice. Sono questi interventi atti a stimolare la volontà degli operatori e la fiducia nell'impresa, agevolata, questa, dalla concessione di mutui a lunga scadenza ed a bassissimo tasso di interesse, dalla possibilità di ottenere un organico complesso produttivo di sicura affermazione economica capace di agevolare la permanenza sul fondo della stessa famiglia per più generazioni, introducendo alcuni indispensabili accorgimenti per contenere entro limiti tollerabili il frazionamento provocato dall'applicazione delle norme che regolano il diritto di successione.

Assicurare all'impresa familiare coltivatrice la stabilità indispensabile perchè mantenga efficienti tutti gli elementi che le attribuiscono validità dal punto di vista economico e cooperi alle realizzazioni di una società ordinata, è certamente compito del legislatore che, nella consapevolezza della bontà del sistema, riconosce gli indiscutibili pregi di questo tipo d'impresa che possono così riassumersi: elimina i conflitti di interesse fra le persone che operano nell'impresa; stimola al raggiungimento dei limiti massimi di miglioramento del fondo;

garantisce l'unità familiare; risponde al sano principio morale della più equa distribuzione della ricchezza; aumenta il benessere potenziando la produzione e favorendo la serenità del lavoro; forma una coscienza imprenditoriale, sicura garanzia di leale collaborazione sociale.

Del resto, è incontestabilmente vero che dal 1948 ad oggi l'impresa coltivatrice si è estesa in maniera notevole tanto da interessare 3.485.968 aziende per una superficie complessiva di ha. 13.218.337, ed in termini percentuali è passata dal 44,9 per cento dell'intera superficie comprendente le varie forme di conduzione al 49,74 per cento.

L'Italia si sta avvicinando al livello delle altre nazioni. Infatti dalla « Collana di documentazione legislativa » riguardante il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura si rileva che negli Stati più progrediti d'Europa la percentuale della superficie agraria composta da aziende in proprietà o in affitto fino a 20 ha. è la seguente:

Finlandia	75
Svezia	57
Norvegia	85
Danimarca	52
Belgio	73
Francia	52
Germania Federale	67
Svizzera	82

Da un esame più analitico dei dati riguardanti l'impresa coltivatrice risulta la seguente distribuzione secondo le forme di conduzione:

	Aziende n.	Superficie Ha
Solo proprietà coltivatrice	2.416.111	7.449.637
Solo affitto	356.731	1.738.229
Parte in proprietà e parte in affitto	499.763	3.017.517
Altre forme	200.928	1.012.954
Aziende senza terreno agrario	12.435	—
Totale	3.485.968	13.218.337

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altro elemento di particolare rilievo è la distribuzione per classi di superficie:

		Aziende n.	Superficie Ha
da	fino ad Ha	1.238.111	622.950,53
»	1,01 » »	694.205	1.045.506,31
»	2,01 » »	424.177	1.069.771,24
»	3,01 » »	277.007	977.624,46
»	4,01 » »	186.785	847.811,24
»	5,01 » »	403.839	2.824.717,78
»	10,01 » »	115.701	1.411.497,40
»	15,01 » »	51.935	898.694,98
»	20,01 » »	24.502	549.189,40
»	25,01 » »	15.750	433.038,11
»	30,01 » »	16.334	565.264,21
»	40,01 » »	8.107	363.782,92
»	50,01 » »	8.903	540.652,14
»	75,01 » »	3.694	318.953,74
»	100,01 » »	2.662	333.785,89
»	150,01 » »	1.000	174.726,78
»	200,01 » »	377	83.762,11
»	250,01 » »	406	131.721,39
»	500,01 » »	38	24.886,37
		<u>3.473.533</u>	<u>13.218.337,00</u>
Aziende senza terreno agrario		12.435	—
Totale		<u>3.485.968</u>	<u>13.218.337,00</u>

Anche la distribuzione per zone altimetriche può essere interessante:

	Aziende n.	Superficie Ha
Montagna	945.661	4.050.480
Collina	1.582.243	5.702.643
Pianura	958.064	3.465.214
Totale	<u>3.485.968</u>	<u>13.218.337</u>

Il numero totale delle aziende agricole ascende a 4.293.924 per una estensione complessiva di Ha 26.571.605.

L'81,18 per cento del numero totale delle aziende rientra nella categoria dell'impresa diretto-coltivatrice che, come prima accennato, coltiva il 49,74 per cento dell'intera superficie agraria del nostro territorio.

È utile anche sapere che 1.536.289 aziende allevano in Italia bestiame bovino; esse interessano una superficie di Ha 13.447.117,72 ove trovano possibilità di allevamento 9.475.467 bovini di cui 3.402.303 vacche da latte.

All'impresa diretto-coltivatrice vanno attribuite 1.179.708 aziende, per una superficie complessiva di Ha 7.761.874,04 ove vengono allevati 5.781.549 bovini di cui 2.414.082 vacche da latte, due terzi circa dell'intero patrimonio bovino nazionale.

In generale, il maggior carico numerico unitario si riscontra, in via decrescente, a partire dalle piccole aziende e, comunque, da quelle della classe fino a 25 ettari di superficie che, in linea normale in zone ordinarie sottoposte alla coltura asciutta, rappresenta l'*optimum* dell'estensione aziendale.

Da quanto brevemente esposto consegue che l'impresa coltivatrice presenta ancora vasti margini di assestamento strumentale; basti esaminare il dato relativo all'affitto che riguarda una estensione di 1.738.229 ettari ove operano ben 356.731 imprese diretto-coltivatrici e il ramo misto (proprietà e affitto) che riguarda una superficie di 3.017.517 ettari suddivisa in 499.763 aziende. L'indicazione (senza scendere ad esaminare le necessità delle aziende senza terreno agrario) è quanto mai significativa e dovrebbe indurre ad accantonare qualsiasi altro problema agrario che non interessi direttamente o indirettamente il razionale potenziamento dell'impresa che dovrebbe rapidamente trasferirsi alla classe della proprietà coltivatrice. Tutti gli sforzi finanziari dello Stato e degli interessati debbono tendere al raggiungimento di questa imprescindibile finalità.

A nulla valgono le recriminazioni o l'azione frenante di chi non si vuole ancora adattare alle esigenze di una società moderna, ormai sensibile ai diritti dell'umana personalità nella giustizia sociale e nel benessere che scaturisce da un ordine nuovo in un mondo migliore.

Queste considerazioni, furono addirittura oggetto di un ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 27 ottobre del 1961, ordine del giorno che suona così:

« L'Assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al termine dell'esame del disegno di legge n. 2001, concernente

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura; considerata l'attesa del mondo agricolo per un vasto ed armonico complesso di provvedimenti atti ad approntare e risolvere nel settore sociale ed in quello tecnico-economico i gravi problemi che da troppo tempo travagliano l'agricoltura italiana; ritiene, che al pieno conseguimento dei fini del piano, condizionato alla soluzione dei problemi di fondo, sia necessaria l'impostazione contemporanea, unitaria ed organica dei punti seguenti: 1) *omissis*; 2) *omissis*; 3) emanazione di una legge organica sulla proprietà contadina che avvii decisamente a soluzione anche i problemi della polverizzazione e della frammentazione fondiaria; 4) *omissis*; 5) riforma dell'ordinamento del credito agrario per assicurare all'agricoltura capitali in misura ed a condizioni adeguate, determinando le condizioni

perchè il credito possa affluire agevolmente anche all'impresa diretto-coltivatrice ».

È appunto per venire incontro alle esigenze così lealmente da tutti riconosciute che il Parlamento esamina ora la proposta governativa, analiticamente vagliata dall'8^a Commissione permanente, da cui risultano: una disponibilità di 286 miliardi per il fondo di rotazione per mutui; un fondo di garanzia di 3 miliardi; il concorso dello Stato nei mutui di cui all'articolo 27 del Piano verde; nuovi apporti alla Cassa per attività degli Enti nella misura di 49.200 milioni; spese generali nel limite di 1.950 milioni.

Nel complesso, ed esclusi i concorsi sui mutui, il finanziamento raggiunge, fino a tutto l'esercizio 1970, la ragguardevole cifra di 340.150 milioni.

Nel quadro che segue sono sintetizzati gli stanziamenti indicati:

Previsione della spesa
(in milioni di lire)

Esercizi	Fondo di rotazione per mutui	Fondo di garanzia	Concorso mutui art. 27 Piano verde	Nuovi apporti Cassa per attività Enti	Spese generali	Totali
1963-64	1.000	—	900	200	—	1.200
II sem. '64	10.000	—	450	2.500	150	12.650
1965	25.000	500	450	6.500	300	32.300
1966	50.000	500	900	8.000	300	58.800
1967	50.000	500	(limite di impegno)	8.000	300	58.800
1968	50.000	500	(*)	8.000	300	58.800
1969	50.000	500	(*)	8.000	300	58.800
1970	50.000	500	(*)	8.000	300	58.800
Totali	286.000	3.000		49.200	1.950	340.150 (esclusi i concorsi sui mutui)

(*) L'onere si protrae per 30 anni.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame permetterà ulteriori sensibili benefici nel settore che è quello — sia ben chiaro — delle categorie manuali che costituiscono l'impresa familiare coltivatrice.

Gli indirizzi di minore incentivazione han-

no permesso nel passato spostamenti di notevole valore in questo sistema di conduzione. Basta esaminare le seguenti cifre, riguardanti appunto la proprietà coltivatrice di formazione spontanea per costituzione di nuove aziende o per arrotondamento. Da esse si rileva con evidenza che la superficie

complessiva dei terreni acquistati da coltivatori diretti nel periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1964 con i benefici previsti dalla vigente legislazione è particolarmente consistente nell'Italia settentrionale ed in quella meridionale:

	Acquirenti N.	Superficie ETTARI
Italia settentrionale	330.792	633.911
Italia centrale	78.547	230.265
Italia meridionale	302.815	394.731
Italia insulare	79.039	190.116
In complesso	791.193	1.449.023

Da notare che gli acquirenti hanno fruito tutti delle agevolazioni fiscali ed in parte, circa un quarto delle agevolazioni finanziarie, e precisamente per mutui a condizioni di favore (concorso dello Stato pagamento interessi); rateizzazione del prezzo di acquisto (terreni trasferiti con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina e Opera nazionale combattenti); sussidi sul prezzo di acquisto (sino al 10 per cento della spesa).

Gli strumenti essenziali che il provvedimento prevede per la propria attuazione sono la formazione dell'impresa diretto-coltivatrice, il diritto di prelazione, la funzione degli enti di sviluppo e la cessazione ad ogni effetto di tutti i diritti di uso civico nelle zone di intervento degli enti medesimi.

Gli enti di sviluppo, autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, trovano la base della loro attività su specifiche, concrete disposizioni, al di fuori delle quali si cadrebbe inevitabilmente nel generico e quindi nel rallentamento di ogni attività di assestamento economico-agricolo. Ciò contraddirebbe con lo spirito di quel provvedimento che tende viceversa all'esaltazione di ogni operazione intesa al miglioramento economico affidata agli enti.

Questa tesi genera una precisa domanda: come viene garantito l'esercizio dell'impresa con riferimento alla certezza di un reddito sufficiente a retribuire convenientemente la fusione dei fattori della produzione agraria? La risposta potrebbe sembrare difficile,

ma la realtà ci riconduce ad una logica incontrovertibile, quale è quella di garantire alla produzione la trasformazione industriale e il collocamento secondo le esigenze del fabbisogno nazionale e della domanda estera.

Da ciò l'esigenza dell'organizzazione di appositi complessi industriali per la trasformazione del prodotto e del suo successivo collocamento sul mercato interno e l'offerta dei *surplus* al mercato estero, inteso come complemento indispensabile di quello interno nell'unità delle economie integrate nelle nazioni del MEC.

Questa dovrebbe essere la funzione degli enti di sviluppo, unitamente s'intende, a quella istituzionale, di cui al decreto presidenziale citato e alle norme del disegno di legge in esame. In particolare, detti organismi dovrebbero rappresentare gli strumenti giuridici per dare organica espressione ad un sistema di mercato che unisca, nell'armonia di un arco, le varie fasi della produzione, della trasformazione e del collocamento dei prodotti.

Evidente appare pertanto la necessità di un rapporto continuativo, garantito dallo Stato, fra Enti e istituti di credito anche a carattere regionale, che del resto ci riconduce alla struttura regionale dell'organizzazione degli Enti.

Sembra pertanto naturale agevolare prima il riordinamento e l'organica formazione delle unità aziendali capaci di garantire la stabilità del sistema di conduzione meglio rispondente alle finalità sociali ed economiche della politica agricola nazionale.

Questo è lo scopo del disegno di legge che ci interessa, le cui disposizioni, mentre offrono concessioni creditizie, assai rilevanti e favorevoli, affermano che gli aventi diritto debbono appartenere alla categoria dei lavoratori normali della terra, inseriti nelle imprese familiari coltivatrici. Ciò è posto in evidenza nell'articolo 1 del disegno di legge e confermato, nel suo aperto significato, dalla situazione relativa alla distribuzione della proprietà terriera in Italia per titoli di possesso. I dati in precedenza esposti sono particolarmente eloquenti; essi dimostrano l'esistenza di zone economiche in cui l'esigenza di forti incentivi è particolarmente sentita.

Nè d'altra parte sarebbe conveniente favorire l'accesso alla proprietà di categorie diverse, in quanto ciò snaturerebbe quelle finalità sociali che il provvedimento intende viceversa esaltare. In prosieguo di tempo, sarà invece possibile esaminare l'opportunità di chiamare come forza di collaborazione tecnica elementi in possesso di cognizioni e di capacità organizzative aziendali con funzioni di orientamento della produzione e di razionale impostazione colturale.

Le aziende che sorgeranno da tali iniziative dovrebbero rappresentare punti di riferimento esemplari e dimostrativi della dottrina applicata alle operazioni dell'agricoltura.

Non si vuole pertanto intervenire con innovazioni che significherebbero, nella delicata situazione presente, palese privilegio.

Per il momento non è consigliabile nessuna sostanziale modificazione, chè tale sarebbe qualsiasi proposta intesa ad alleggerire il significato della espressione adottata, neppure sotto il profilo di una modificazione puramente formale.

Si vuole invece elevare a rango di imprenditore il coltivatore diretto che, oltre al lavoro manuale, apporti nell'impresa un concreto impegno direzionale, nel senso che egli possa sviluppare l'organizzazione aziendale ad elevati livelli produttivi, possibili solo in una concezione moderna dell'impresa, di cui è testimonianza l'articolo 28 del disegno di legge, nel quale è chiaramente posta in evidenza l'affermazione riguardante l'equiparazione del lavoro maschile a quello della donna (emendamento proposto dall'onorevole Farneti e approvato all'unanimità dall'8ª Commissione permanente) ed il carattere dinamico dell'impresa, agevolato dalla concessione agli interessati di prestiti a basso tasso di interesse per favorire la meccanizzazione dell'azienda e, in generale, la razionale organizzazione dei mezzi tecnici.

L'obbligo della contemporaneità della richiesta di mutui, fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo, e dei prestiti d'esercizio avrebbe vincolato, turbandola, l'attività dell'operatore, che regolata nel tempo, come specificato nell'articolo 2, concede ampio respiro al nuovo nucleo di lavoro imprenditoriale, sia esso

familiare che cooperativistico. Naturalmente, per pratici motivi di orientamento e di assistenza, l'intervento degli organi tecnici e la collaborazione degli istituti di credito, debbono essere considerati positivi per assicurare alla nuova unità economica larga possibilità di riuscita.

In questa fase applicativa, utile potrà dimostrarsi l'intervento degli enti di sviluppo, per sostenere i richiedenti nel lavoro preparatorio dell'impresa, senza peraltro sostituirsi al diretto responsabile per evitare che vengano ad assopirsi la volontà di iniziativa e la spinta all'azione.

È naturale che detti organismi dovranno essere posti in condizione di agire con snellezza nelle zone di competenza. Inoltre, l'articolo 5 risolve con il Fondo interbancario istituito con legge 2 giugno 1961, n. 454, il non semplice problema delle garanzie, escludendo qualsiasi carico tributario, assistendo mutui e prestiti con la garanzia sussidiaria sino all'ammontare della complessiva perdita.

Inoltre l'istituzione di un fondo di rotazione assicura il più ampio intervento dello Stato, articolato con accorgimenti capaci di evolversi nel tempo verso l'estensione a favore di zone in particolare stato di bisogno.

Un forte impulso alla formazione della proprietà coltivatrice viene dato con l'esercizio del diritto di prelazione da parte delle categorie indicate nel disegno di legge e con le modalità ed esclusioni espresse nell'articolo 7. Assisteremo senza dubbio a tentativi per porre in essere, più o meno abili giochi di interessi da parte di coloro che intendono eludere la norma legislativa, per esempio di notificare un prezzo molto elevato, non ritenuto pertanto congruo dall'organo tecnico competente, e volutamente realizzarne uno inferiore.

Comunque è lecito supporre che le parti, nell'iniziare le operazioni di compra-vendita, siano, in linea di massima, consenzienti. La inevitabile casistica delle situazioni particolari sarà trattata, nei limiti consentiti, nelle disposizioni regolamentari che accompagneranno la legge. Senza dubbio, saranno esercitate pressioni per considerare estranei all'operazione terreni non destinati ad utilizzazione edilizia ma semplicemente suscetti-

bili a tale scopo. È forse superfluo dire che il principio della suscettività non può, nella fattispecie, essere ammesso rilevandosi arbitrario qualsiasi termine tecnico di rilevazione estimativa, posto in rapporto a soggettive considerazioni su future possibilità e non su dati concreti di certa realizzazione.

Il periodo di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto, ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, costituisce più che una imposizione a carico dell'acquirente, uno sprone per gli organi burocratici che hanno il compito di riconoscere valido l'invito alla collaborazione con spirito di piena e leale consapevolezza.

Eventuali ripensamenti da parte del proprietario, trovano come sanzione, la temporanea limitazione della piena disponibilità del fondo oggetto del trasferimento. Comunque, la norma rappresenta un caso non frequente ma che potrebbe sempre verificarsi, mentre la situazione accennata nell'articolo 9 può assumere un notevole valore innovativo per la disponibilità regolata della proprietà.

D'altra parte, se venisse data indiscriminata applicazione alla norma di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, i casi di disdetta potrebbero assumere estensioni impensate in funzione antisociale.

L'emendamento proposto in merito dagli onorevoli Tedeschi e Tortora, ed approvato dalla Commissione, attenua in parte la inevitabile durezza della norma. Si obietta da alcuni colleghi che la disposizione riduce notevolmente le possibilità di miglioramento, ritardando il progresso agricolo. Forse una disposizione che, rendendo ancora attuabile l'applicazione di quanto accennato alla lettera *b*) di cui al disegno di legge sopra ricordato, agevolasse il colono interessato nella formazione di una nuova unità aziendale, meglio si presterebbe a contemperare le esigenze delle parti e dello sviluppo tecnico-produttivistico dell'agricoltura.

Abbiamo già formulato varie considerazioni sui più idonei interventi per la formazione della proprietà coltivatrice sulla quale aleggia un diffuso senso di diffidenza. Tale

diffidenza sarebbe però contraddetta dalla realtà, e se qualche inevitabile contrattempo si è verificato durante lo sviluppo delle varie fasi di applicazione, non bisogna considerarlo determinante.

Nel momento presente si prospetta la certezza di realizzazioni pratiche attraverso gli Enti di sviluppo, per i quali la Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice, istituita con l'articolo 9 del Decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre adeguati finanziamenti per l'acquisto di terre disponibili, atte allo scopo per il quale si richiedono, per ricavarne efficienti unità produttive da consegnare immediatamente ai cessionari.

Sono due tempi di notevole rilievo, in cui si svolgono le operazioni della rapida organizzazione dell'unità economica e della susseguente consegna al coltivatore dell'azienda organizzata, non tanto nel senso della completezza delle strutture, quanto per la piena disponibilità dei mezzi tecnici indispensabili per la conduzione del fondo, e che si dimostreranno tanto più convenienti quanto maggiormente aderente alla linea indicata nel progetto si presenterà il rapporto forza lavorativa presente — fabbisogno lavorativo occorrente.

Ciò che conta è che gli Enti affrontino piani di trasformazione con stretti criteri di economicità, senza nulla togliere però alle necessità indispensabili intese come comoda permanenza delle famiglie nel fondo, anche in previsione dell'aumento numerico del nucleo familiare.

La situazione generale presente è tale che per il momento non è consigliabile allargare la cerchia degli aventi diritto, includendovi categorie per le quali è assicurata una certa stabilità nella conduzione dei fondi. In seguito e dall'esame della distribuzione terriera, in relazione ai titoli di possesso, sarà possibile formulare un più vasto programma di intervento. L'applicazione delle norme di finanziamento per motivi di chiarezza amministrativa e di praticità formerà oggetto di una separata gestione da parte della « Cassa ».

Non è qui fuor di luogo accennare alla felice innovazione riguardante la cessazione ad ogni effetto di tutti i diritti di uso civico e

delle servitù civiche gravanti sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti. Vaste estensioni di terreno si presentano nel quadro delle iniziative specialmente in alcune zone dell'Appennino centro-meridionale, dove la sopravvivenza di certe tradizioni lascia pressoché inattive proprietà comunitarie (comunanze agrarie, università agrarie, eccetera) poco produttive perché assolutamente carenti nell'amministrazione e nell'indirizzo tecnico.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del disegno di legge può convenientemente determinare un concreto intervento nel riassetto degli elementi di produzione secondo le indicazioni enunciate. I finanziamenti disponibili sono distribuiti secondo la tabella in precedenza riportata; dalla stessa si rileva che a tutto il 1965 le disponibilità ascendono a 36 miliardi di lire e fino al 1970 le stesse saranno distribuite in ragione di 50 miliardi per ogni esercizio finanziario e concesse con le modalità contenute negli articoli 24 e seguenti e ripartite secondo particolari piani di impostazione programmatica.

I rientri attraverso gli istituti di credito alimenteranno un Fondo di rotazione e saranno destinati ad ulteriori anticipazioni, ciò che permetterà un sensibile aumento delle disponibilità per la formazione della proprietà contadina.

Il quadro si presenta completo e con caratteristiche positive, suddiviso in settori operativi ove agisce liberamente l'iniziativa privata consigliata e guidata con criteri obiettivi, sostenuta dalle norme che, dall'articolo 27 in poi, si riferiscono ai finanziamenti e ad alcune modalità di ordine amministrativo intese ad attuare agevolazioni fiscali e snellezza nella elaborazione delle pratiche.

In rapida sintesi, è possibile rappresentare le diverse fasi applicative e d'impegno attraverso le seguenti linee maestre, non senza prima avere ribadito che gli enti di sviluppo sono finanziati dalla « Cassa » ed operano nelle zone di loro competenza, mentre nelle altre intervengono gli organi ordinari.

Esse sono: finanziamento dei mutui e dei prestiti; costituzione di un Fondo di rotazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste; piano di ripartizione per le

anticipazioni agli istituti di credito; utilizzazione delle anticipazioni agli istituti di credito; utilizzazione delle anticipazioni secondo particolari indirizzi regolati da apposite convenzioni; versamento al Fondo di rotazione dei rientri e loro reimpiego per ulteriori anticipazioni per mutui e prestiti; fondo interbancario di garanzia; potenziamento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e nuovo apporto al suo patrimonio; finanziamento a favore degli enti di sviluppo sulla base dei programmi formulati; intervento degli enti di sviluppo nell'acquisto di varie estensioni di terreno agrario; apertura di una Gestione speciale presso la « Cassa » per le attività finanziarie relative all'applicazione della nuova norma legislativa; agevolazioni fiscali e snellimento burocratico.

Onorevoli senatori, il provvedimento in esame ha un carattere fondamentale. A parte l'entità degli stanziamenti, alcune innovazioni si presentano alla vostra considerazione: l'aspetto nuovo che si vuole imprimere all'impresa coltivatrice e gli incentivi con la quale la si vuole favorire. Molto significativi appaiono poi i bassi tassi d'interesse dei mutui quarantennali e dei prestiti, il diritto di prelazione, che trova valida collocazione giuridica nel quadro delle leggi agrarie, con grande vantaggio dell'organizzazione produttivistica nazionale, scopo primario del disegno di legge. L'intervento degli Enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, nonché l'estinzione dei diritti di uso civico eventualmente gravanti sui terreni da trasferire in proprietà agli Enti, costituiscono strumento di notevole portata i cui effetti potranno essere registrati entro brevissimo periodo. Da apprezzare infine l'istituto della fidejussione, che gli enti stessi utilizzano a favore dei cessionari. Indirizzi questi che non possono non avere effetti concreti e comunque tali da facilitare un più deciso assestamento dell'impresa familiare coltivatrice nell'interesse dell'economia del nostro Paese.

Sono certo che, consapevoli di sì elevate finalità, non negherete la vostra adesione al testo proposto dalla Commissione.

CARELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad assumere, attuare e promuovere, secondo le disposizioni della presente legge, interventi diretti a determinare la costituzione di proprietà coltivatrici di convenienti dimensioni e l'evoluzione delle strutture agricole verso forme più rispondenti all'armonico sviluppo economico del Paese.

Art. 2.

Per la graduale ed organica realizzazione delle finalità fissate nel precedente articolo, in relazione alle specifiche esigenze dei singoli ambienti territoriali, saranno individuate zone agrarie, le cui possibilità di sviluppo sono condizionate dalla preliminare soluzione di problemi relativi all'assetto fondiario, alle dimensioni aziendali, alle condizioni di lavoro e di rapporto contrattuale delle popolazioni rurali, nelle quali saranno attuati gli interventi previsti dai Titoli II e IV della presente legge.

Art. 3.

Le zone di cui all'articolo precedente saranno delimitate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per le zone ricadenti nei territori in cui opera la Cassa

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

La Commissione propone che la materia contenuta negli articoli da 1 a 10 (Titoli I e II) e nell'articolo 22, non compresa nello stralcio, formi oggetto di un disegno di legge a parte.

(Segue: *Testo del Governo*)

per il Mezzogiorno, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Nelle zone suddette ricadenti nei territori affidati agli Enti di sviluppo gli stessi provvederanno alla diretta attuazione, sotto la vigilanza e il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei compiti ad essi demandati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 e dalla presente legge.

Qualora dette zone ricadano in altri territori, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare gli Enti di sviluppo ad attuare in esse i compiti di cui al precedente comma.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI PER LA RICOMPOSIZIONE ED IL RIORDINO FONDIARIO

Art. 4.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a svolgere nelle zone loro affidate, dove esistono estesi fenomeni di frammentazione o polverizzazione della proprietà terriera, le attività occorrenti alla ricomposizione e al riordino fondiario per la costituzione di convenienti unità produttive.

Qualora tali fenomeni si presentino in zone non affidate agli Enti predetti, possono essere incaricati del riordino Consorzi di ricomposizione fondiaria nonchè Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario esistenti o da istituire ai sensi dell'articolo 850 del codice civile e del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Detti Consorzi procederanno con le formalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, può autorizzare gli Enti

(Segue: *Testo della Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

alla compilazione, con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 26 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di piani particolareggiati di ricomposizione di proprietà frammentate.

Il piano viene pubblicato nei modi e nei termini che saranno stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge.

Il piano sarà illustrato a cura dell'Ente in apposite riunioni da tenersi in ciascun comune tra i proprietari interessati.

L'Ente promotore, entro trenta giorni dalla effettuata pubblicazione, indice l'assemblea dei proprietari interessati alla ricomposizione per l'approvazione del piano.

Il piano s'intende approvato con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno il 25 per cento della superficie complessiva delle proprietà soggette alla ricomposizione.

Hanno diritto al voto soltanto i proprietari dei terreni da ricomporre, indicati in apposito elenco, pubblicato in allegato al piano o che dimostrino all'Ente, entro il quinto giorno precedente l'assemblea, di aver titolo per essere inclusi nell'elenco stesso.

Ogni proprietario dispone di un solo voto, qualunque sia la superficie sottoposta a ricomposizione, e può farsi rappresentare nell'assemblea da persona giuridicamente capace, munita di delega autenticata dal Sindaco o da un notaio. Ciascun partecipante all'assemblea non può rappresentare più di un'altra persona.

Art. 6.

Il piano approvato deve essere pubblicato a cura dell'Ente nell'albo dei Comuni dove sono situati i terreni per trenta giorni consecutivi. Dell'effettuata pubblicazione deve essere dato avviso al pubblico mediante inserzione per estratto nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Avverso il piano gli interessati possono proporre osservazioni o ricorsi al Ministro per l'agricoltura e per le foreste nei trenta

(Segue: *Testo della Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

giorni successivi al compimento delle suddette formalità di pubblicazione.

Il Ministro, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, rende il piano esecutivo, decidendo anche sui reclami e sulle osservazioni presentati.

Il relativo provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e produce dalla data di pubblicazione i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione delle servitù prediali stabilite nel piano stesso.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento deve essere provveduto, a cura dell'Ente, alla sua trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni, nonché alle volture catastali e alla pubblicità dei singoli passaggi di proprietà e delle ipoteche previste dal piano. I predetti adempimenti possono essere effettuati anche a cura di ogni proprietario interessato.

I crediti per gli eventuali conguagli in denaro derivanti dal piano di ricomposizione fondiaria — calcolati in base al valore venale dei terreni — sono privilegiati sui fondi del debitore che hanno formato oggetto della ricomposizione ed il privilegio prende grado dopo quello di cui all'articolo 2780, n. 2, del codice civile. Tali conguagli possono essere anticipati dall'Ente, che in questo caso è surrogato nei diritti del creditore.

Alle unità fondiarie costituite a norma del presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Art. 7.

Quando i fenomeni di frammentazione fondiaria determinino condizioni di particolare depressione economica o impediscano il razionale sfruttamento del suolo, o comunque ostacolino il regolare progresso della economia agricola della zona interessata o quando la ricomposizione si renda necessaria ai fini dell'utilizzazione di opere generali, specie irrigue, eseguite a prevalente ca-

(Segue: *Testo della Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

rico dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste può essere dichiarata obbligatoria la ricomposizione fondiaria di un determinato comprensorio.

Nel decreto presidenziale sarà indicato l'Ente o il Consorzio che deve procedere alla compilazione d'ufficio del piano di ricomposizione di cui al precedente articolo 5.

Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, può procedersi d'ufficio alla costituzione di Consorzi di ricomposizione fondiaria.

La ricomposizione fondiaria, nei territori in cui è resa obbligatoria, si attua con le norme di cui agli articoli 5 e seguenti. Quando però il piano non venga approvato dai proprietari interessati deve essere ugualmente trasmesso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste il quale, nel termine massimo di sei mesi dalla trasmissione, può renderlo esecutivo sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Se entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che dichiara l'obbligatorietà della ricomposizione fondiaria gli Enti ed i Consorzi interessati non provvedono alla compilazione del piano di cui all'articolo 5, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può provvedere alla nomina di un commissario con tutti i poteri necessari allo svolgimento dell'attività di ricomposizione.

Art. 8.

Qualora sia necessario procedere al riordino fondiario mediante la costituzione di più ampie proprietà diretto-coltivatrici, gli Enti od i Consorzi di cui al precedente articolo 4 potranno provvedere, con i finanziamenti previsti dalla presente legge, all'acquisto di terreni nell'ambito della zona soggetta al riordino o al di fuori di essa. Gli Enti od i Consorzi possono inoltre procedere, per le stesse finalità, all'espropriazione di terreni interni, limitrofi o vicini alle zone soggette al riordino, purchè non appar-

(Segue: *Testo della Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

tenenti a coltivatori diretti, semprechè l'imponibile catastale delle aziende soggette ad esproprio non sia inferiore a lire 30.000.

L'espropriazione, che deve essere attuata su terreni i quali per caratteristiche e posizione siano adatti ad integrare le proprietà coltivatrici soggette al riordino, è consentita per una superficie il cui imponibile catastale non superi il 25 per cento dell'imponibile dell'intera superficie dell'azienda assoggettata ad esproprio, semprechè non ne rimanga compromessa l'organicità aziendale della parte residua, e l'imponibile di tale parte residua non risulti per effetto della espropriazione ridotta al di sotto di lire trentamila.

Non possono essere assoggettati a tali espropriazioni i terreni che, in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Prima di procedere agli acquisti od alle espropriazioni previste dal presente articolo, l'Ente determina il comprensorio da riordinare. Il provvedimento di determinazione del comprensorio, approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è pubblicato nei termini e con le forme che verranno stabiliti dalle norme di attuazione.

Entro sei mesi dalla pubblicazione i proprietari coltivatori diretti, i cui fondi ricadano nel comprensorio da riordinare, possono presentare domanda di ampliamento delle rispettive aziende, semprechè la superficie complessiva così ottenuta non ecceda il triplo della capacità lavorativa delle famiglie contadine, vincolandosi in forme idonee all'acquisto dei terreni che verranno loro attribuiti in base al piano.

L'Ente, qualora ritenga che per il numero delle richieste avanzate, sia opportuno procedere al riordinamento, accertata la capacità tecnica ed economica dei richiedenti e la sussistenza delle condizioni ambientali e strutturali necessarie per un'economica e razionale attuazione del riordino stesso, procede alla compilazione del piano di riordino,

(Segue: *Testo della Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

nel quale saranno indicati i terreni da acquistare o da espropriare.

Il piano è pubblicato e reso esecutivo con le formalità di cui al precedente articolo 6.

L'inclusione nel piano dei terreni da espropriare equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1865, n. 2359. L'espropriazione è pronunciata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con lo stesso decreto con il quale viene approvato il piano di riordino fondiario.

L'indennità di espropriazione è stabilita in base al valore venale in comune commercio dei terreni espropriati.

I contratti agrari, aventi ad oggetto i terreni sottoposti ad espropriazione, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso al momento del provvedimento ministeriale di cui al terzo comma del precedente articolo 6, senza titolo ad alcun indennizzo per tale anticipata risoluzione.

Alle unità fondiarie costituite a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Le somme corrisposte agli Enti pubblici a titolo d'indennità di espropriazione o quale prezzo di cessione dei terreni in dipendenza dei trasferimenti immobiliari previsti dalla presente legge possono essere destinate all'acquisto di beni immobili, in deroga alle vigenti disposizioni che prescrivono diverse forme di impiego.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato nei limiti delle disponibilità all'uopo recate dalla presente legge:

a) a finanziare la spesa necessaria alla compilazione dei piani di cui agli articoli precedenti;

b) ad anticipare agli Enti le somme occorrenti al pagamento del prezzo di acquisto o delle indennità di esproprio dei terreni nonché al pagamento di eventuali conguagli in

(Segue: *Testo della Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

denaro nei casi di ricomposizione di proprietà frammentate;

c) a concedere sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa per l'esecuzione da parte degli Enti o dei Consorzi delle opere di interesse comune necessarie alla costituzione delle nuove unità aziendali derivanti da ricomposizione o da riordino fondiario e per la migliore utilizzazione delle medesime, salvo le maggiori aliquote previste dalle vigenti leggi.

I proprietari interessati all'esecuzione delle opere di cui alla lettera c), incluse nei piani resi esecutivi, sono tenuti a rimborsare in rate annuali le quote a loro carico, determinate dall'Ente o Consorzio in ragione del beneficio, entro un periodo minimo di cinque e massimo di dieci anni dal compimento delle medesime. In caso di mancato adempimento protratto per almeno due rate consecutive, l'Ente o Consorzio può disporre la riscossione del credito in unica soluzione, mediante ruolo esigibile con le forme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Il debito risultante a carico dei coltivatori diretti per eventuali conguagli in denaro, nei casi di ricomposizione fondiaria, ovvero per la attribuzione di terreni destinati all'ingrossamento delle loro proprietà, sarà regolato mediante rimborso in quaranta rate annuali, comprensive dell'onere per interesse nella misura dell'uno per cento. Ove non si tratti di coltivatori diretti il rimborso delle spese anticipate dagli Enti per conguagli avverrà alle stesse condizioni previste per le spese concernenti le opere di interesse comune necessarie alla costituzione delle nuove unità aziendali. In caso di mancato adempimento, protratto per almeno due rate consecutive, l'Ente od il Consorzio potranno procedere alla riscossione del proprio credito con le forme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Le somme che riaffluiranno agli Enti ed ai Consorzi da parte dei proprietari saranno utilizzate per ulteriori interventi nelle attività di riordino, sino al 30 giugno 1983, dopodichè saranno versate al Tesoro.

(Segue: *Testo della Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Gli Enti che abbiano assegnato ai coltivatori diretti terreni acquistati od espropriati, per ingrossamento delle loro proprietà, a' termini dei precedenti articoli, hanno ipoteca legale sui terreni stessi sino all'integrale pagamento del prezzo.

Art. 10.

Tutti i documenti, le istanze o certificazioni relativi alla formazione, alla approvazione e all'esecuzione dei piani previsti dalla presente legge, nonchè quelli relativi all'attività e agli interventi comunque ad essi connessi, sono esenti dalle tasse di bollo e dai diritti catastali.

I trasferimenti, le trascrizioni, i pagamenti, i rimborsi ed in genere tutti gli atti da compiere in esecuzione dei piani di ricomposizione e di riordino sono considerati atti di formazione di proprietà contadina e beneficiano delle provvidenze previste dalle disposizioni in materia, comprese quelle di cui all'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ancorchè si tratti di operazioni di ricomposizione non riguardanti manuali coltivatori della terra.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE

Art. 11.

Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori manuali della terra compresi gli enfiteuti coltivatori diretti, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto — effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge — di fondi rustici che, a giudizio dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambien-

(Segue: *Testo della Commissione*)

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.

Detti mutui possono essere, altresì, concessi ai soggetti di cui al primo comma per l'acquisto di terreni confinanti o vicini ai fondi d'insufficiente dimensione dagli stessi già posseduti in proprietà od enfiteusi, allo scopo di incrementarne l'efficienza produttiva.

Art. 12.

Agli acquirenti di fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione od ampliate, purchè gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi.

I prestiti di cui al precedente comma avranno la durata di cinque anni e saranno gravati di un tasso annuo d'interesse del due per cento.

Detti prestiti saranno concessi dagli istituti di cui al successivo articolo 23 ancorchè abilitati ad esercitare esclusivamente il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte dalla presente legge, è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura com-

(Segue: *Testo della Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Tali prestiti possono essere concessi anche a cooperative costituite da coltivatori che abbiano acquistato terreni ai sensi del precedente articolo.

Identico.

Detti prestiti saranno concessi dagli istituti di cui al successivo articolo 14 ancorchè abilitati ad esercitare esclusivamente il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte dalla presente legge, è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura

(Segue: *Testo del Governo*)

petente per territorio, che dovrà pronunciarsi anche sulla congruità del prezzo d'acquisto, nonché alla conseguente favorevole decisione dell'Istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge.

I mutui di cui all'articolo 11, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I nulla osta per mutui di importo superiore a lire trenta milioni debbono essere muniti del visto di approvazione dell'Ispettorato agrario compartimentale.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati ad intervenire per facilitare l'espletamento delle procedure inerenti alla concessione dei mutui e dei prestiti agevolati.

Art. 14.

I mutui ed i prestiti di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « fondo interbancario », istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.

A tal fine, le disponibilità del « fondo interbancario di garanzia », sono incrementate:

a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare a seguito della trattenuta da operare ai sensi del nono comma, lettera a), dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, trattenuta estesa alle operazioni di prestito di cui all'articolo 12;

(Segue: *Testo della Commissione*)

competente per territorio, che dovrà pronunciarsi anche sulla congruità del prezzo d'acquisto, nonché alla decisione dell'Istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge.

I mutui di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Identico.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati ad intervenire, su richiesta degli interessati, per facilitare l'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potrà essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia.

Art. 5.

I mutui ed i prestiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.

A tal fine, le disponibilità del Fondo interbancario di garanzia sono incrementate:

a) dalle somme che gli istituti dovranno versare a seguito della trattenuta da operare ai sensi del nono comma, lettera a), dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, trattenuta estesa alle operazioni di prestito di cui all'articolo 2;

(Segue: *Testo del Governo*)

b) dal 40 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare sul conto corrente fruttifero che sarà istituito, a' termini del successivo articolo 27; aliquota che potrà essere elevata, ove occorra, sino al 70 per cento con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

c) dagli stanziamenti di cui al primo comma del successivo articolo 28;

d) dall'importo degli interessi maturati sulle predette somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al « fondo interbancario ».

La garanzia offerta dal Fondo interbancario per i mutui e i prestiti di cui al primo comma formerà oggetto di separata gestione alla quale restano vincolati i suddetti apporti finanziari.

Art. 15.

Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli Istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.

Agli Istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere nonchè delle spese contrattuali, sarà riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.

Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli Istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 23, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 30 giugno 1983. Successivamente a tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.

(Segue: *Testo della Commissione*)

b) dal 40 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare sul conto corrente fruttifero che sarà istituito, a' termini del successivo articolo 18; aliquota che potrà essere elevata, ove occorra, sino al 70 per cento con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

c) dagli stanziamenti di cui al primo comma del successivo articolo 19;

d) dall'importo degli interessi maturati sulle predette somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al Fondo interbancario.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Identico.

Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli Istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 14, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 30 giugno 1983.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Gli Istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Art. 16.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria o a colonia parziaria, l'affittuario, il mezzadro o il colono, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purchè coltivi il fondo stesso da almeno sei anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo; il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, l'avente titolo al diritto di prelazione, può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Nel caso di vendita di un fondo in cui sia una pluralità di affittuari, mezzadri o

(Segue: *Testo della Commissione*)

Identico.

Art. 7.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria o a colonia parziaria, l'affittuario, il mezzadro o il colono, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purchè coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

Identico.

Identico.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o

(Segue: *Testo del Governo*)

coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purchè la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie.

Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al terzo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto ed al venditore la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi di cui all'articolo 732 del codice civile.

Art. 17.

Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, per accordo intervenuto tra le parti sulla compravendita del fondo, il proprietario che si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 11, al prezzo riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, non potrà avvalersi della disposizione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, l'esecuzione non può aver luogo se il coltivatore dichiara entro trenta giorni dalla notificazione di voler acquistare, purchè acquisti il fondo entro un anno dalla notificazione medesima.

(Segue: *Testo della Commissione*)

coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purchè la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al terzo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto ed al venditore la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Identico.

Art. 8.

Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, per accordo intervenuto tra le parti sulla compravendita del fondo, il proprietario che si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, non potrà nei due anni successivi avvalersi della disposizione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

Art. 9.

Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, l'esecuzione non può aver luogo se il coltivatore dichiara entro trenta giorni dalla notificazione di voler acquistare, purchè si dichiari disposto ad accettare il prezzo che sarà ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale agrario ed acquisti il fondo entro un anno dalla notificazione medesima.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IV

INTERVENTI DEGLI ENTI DI SVILUPPO
NELLA FORMAZIONE DELLA PROPRIE-
TA' COLTIVATRICE

Art. 18.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari.

Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della « Cassa ». Le spese inerenti alla trasformazione saranno contegiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

Art. 19.

Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione agli interventi previsti dal precedente articolo 18 nonché le condizioni e l'importo dei rimborsi alla « Cassa », saranno disciplinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

La « Cassa » determina annualmente l'importo dei finanziamenti sulla base dei programmi formulati dagli Enti entro i limiti delle autorizzazioni all'uopo recate dal successivo articolo 29, incrementate dalle quote di rimborso.

(Segue: *Testo della Commissione*)

TITOLO II

INTERVENTI DEGLI ENTI DI SVILUPPO
NELLA FORMAZIONE DELLA PROPRIE-
TA' COLTIVATRICE

Art. 10.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere immediatamente in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative.

Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della « Cassa ». Le spese inerenti alla trasformazione saranno contegiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

Art. 11.

Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione agli interventi previsti dal precedente articolo 10 nonché le condizioni e l'importo dei rimborsi alla « Cassa », saranno disciplinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

La « Cassa » determina annualmente l'importo dei finanziamenti sulla base dei programmi formulati dagli Enti entro i limiti delle autorizzazioni all'uopo recate dal successivo articolo 20, incrementate dalle quote di rimborso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le attività finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo formeranno oggetto di separata gestione da parte della « Cassa ».

Art. 20.

Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 16 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 18, o quando vengano acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.

Art. 21.

Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 18, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 12 della presente legge.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22.

Per l'attuazione delle finalità di cui al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di:

(Segue: *Testo della Commissione*)*Identico.*

Art. 12.

Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 7 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 10, o quando vengano acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Identico.

Art. 13.

Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 10, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Identico.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Vedi proposta della Commissione al Titolo I.

(Segue: *Testo del Governo*)

lire 5 miliardi e 300 milioni per il finanziamento dei piani di ricomposizione o di riordino fondiario, in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1968-69;

lire 10 miliardi per il finanziamento degli acquisti e per il pagamento delle indennità previsti dall'articolo 8 in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1968-69;

lire 21 miliardi e 500 milioni per la concessione di sussidi nelle spese relative alla esecuzione delle opere di interesse comune previste dalla lettera c) dell'articolo 9 in ragione di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 e lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1968-69.

Art. 23.

Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli Istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente comma, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1963-64; lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65; lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1968-69.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1983 dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti secondo il disposto dell'articolo 15.

(Segue: *Testo della Commissione*)

Art. 14.

Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli Istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al favore del fondo di rotazione di cui al precedente comma, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1963-64; lire 10 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 1965; lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1983 dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti secondo il disposto dell'articolo 6.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 24.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in ciascun esercizio finanziario, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito, che saranno determinate avuto riguardo alle possibilità di formazione di proprietà contadina nei singoli territori.

La ripartizione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio finanziario successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito prescelti tra quelli di cui al precedente articolo 23.

Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Art. 25.

Le somme che gli Istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni, dovranno versare al fondo di rotazione per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione di mutui e di prestiti di cui alla presente legge e saranno ripartite tra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo 24.

Art. 26.

Le somme eventualmente non impiegate dal fondo di rotazione sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi, in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

(Segue: *Testo della Commissione*)

Art. 15.

Identico.

Identico.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti tra quelli di cui al precedente articolo 14.

Identico.

Art. 16.

Le somme che gli istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni, dovranno versare al fondo di rotazione per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo 15.

Art. 17.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 27.

Le anticipazioni previste dal precedente articolo 23 saranno versate in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo ed in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni di cui all'articolo 23.

I prelevamenti, nell'ambito delle anticipazioni accordate, saranno effettuati su richiesta degli Istituti di credito, munita di apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 28.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1968-69, quale ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie del « fondo interbancario di garanzia » istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, è elevato a lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

(Segue: Testo della Commissione)

Art. 18.

Le anticipazioni previste dal precedente articolo 14 saranno versate in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo ed in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni di cui all'articolo 14.

I prelevamenti, nell'ambito delle anticipazioni accordate, saranno effettuati su richiesta degli istituti di credito, per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate, singolarmente specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.

Sulla prima anticipazione che sarà concessa agli istituti potrà essere loro corrisposta, con le modalità da stabilire nelle convenzioni di cui all'articolo 15, una somma non superiore al 10 per cento della anticipazione medesima, da impiegare per la sollecita erogazione degli importi mutuati nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria, a seguito delle richieste di prelevamento di cui al comma precedente.

Art. 19.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1970, quale ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie del Fondo interbancario di garanzia istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 450 milioni rispettivamente

(Segue: *Testo del Governo*)

Per effetto dell'incremento del limite di impegno recato dal precedente comma, le annualità indicate al terzo comma del citato articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono modificate come segue per gli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1993-94: lire 3.300 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64; lire 4.800 milioni dal 1964-65 al 1989-90; lire 4.200 milioni nel 1990-91; lire 3.600 milioni nel 1991-92; lire 3.000 milioni nel 1992-93; lire 1.500 milioni nel 1993-94.

Art. 29.

È autorizzata la spesa di lire 37 miliardi e 200 milioni quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina per gli interventi di cui all'articolo 18.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-1965 e lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1968-69.

Art. 30.

Entro il 30 giugno 1969 il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della presente legge, formulando proposte per gli interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1969-70 al 1973-74.

(Segue: *Testo della Commissione*)

per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, nonché di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1966.

Per effetto dell'incremento del limite di impegno recato dal precedente comma, le annualità indicate al terzo comma del citato articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono modificate come segue per gli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1995: lire 3.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964; lire 2.400 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; lire 4.800 milioni nel 1965; lire 5.700 milioni dal 1966 al 1989; lire 5.400 milioni nel 1990; lire 4.800 milioni nel 1991; lire 4.200 milioni nel 1992; lire 3.150 milioni nel 1993; lire 1.650 milioni nel 1994 e lire 900 milioni nel 1995.

Art. 20.

È autorizzata la spesa di lire 49 miliardi e 200 milioni quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina per gli interventi di cui all'articolo 10.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 6 miliardi e 500 milioni nell'esercizio finanziario 1965, lire 8 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Art. 21.

Entro il 31 dicembre 1969 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri del bilancio e del tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della presente legge, formulando proposte per gli interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1970 al 1974.

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente Titolo III, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli atti, ai titoli, alle formalità e quant'altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese — in quanto non contrastanti con le norme recate dalla presente legge — le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 18 che sono considerati, a tutti gli effetti, attività di formazione di proprietà contadina.

Art. 32.

Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al Titolo III esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno 1983.

(Segue: *Testo della Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente Titolo I, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Identico.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 10 che sono considerati, a tutti gli effetti, attività di formazione di proprietà contadina.

Art. 23.

Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al Titolo I esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 33.

Le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge nonché le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadina, possono essere concesse — ferma restando ogni altra condizione richiesta — quando l'acquisto riguardi terreni il cui imponibile catastale non sia inferiore a lire mille ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore non sia inferiore al predetto limite.

La disposizione di cui al precedente comma si applica per gli acquisti effettuati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina, è elevato da cinque a dieci anni.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso solo quando l'operazione abbia durata trentennale e non è cedibile.

Il pagamento delle rate del predetto concorso cessa a far tempo dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivo alla data della eventuale estinzione anticipata del mutuo ovvero, nel caso di procedura coattiva sul fondo acquistato con il ricavato del mutuo promossa dall'Istituto di credito per inadempienza contrattuale del mutuatario, dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivo alla data di aggiudicazione del fondo medesimo.

(Segue: *Testo della Commissione*)

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonchè le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 11.

Art. 36.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad agevolare attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende contadine formatesi con il proprio diretto intervento.

Art. 37.

Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

(Segue: *Testo della Commissione*)

Art. 26.

I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonchè le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 1.

Art. 27.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad agevolare attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende formatesi con il proprio intervento o assistite da garanzie fidejussorie.

La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica — con effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della citata legge — anche per i terreni venduti dalla « Cassa » in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa legge n. 454, ed esplica efficacia anche successivamente al 30 giugno 1965.

Art. 28.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

La presente disposizione — a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 — si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo della Commissione*)

Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.
Identico.

Art. 29.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è sostituito dal seguente:

« Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari.

Il fondo interbancario di garanzia è altresì esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi comunque ad esso derivanti, dai tributi e addizionali comunali e provinciali, dall'imposta camerale, nonchè dalla imposta sulle società ».

Art. 30.

L'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è così modificato:

« A partire dall'entrata in vigore della presente legge per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 38.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la sua attuazione.

Art. 39.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi finanziari 1963-1964 e 1964-65 si provvede a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in cor-

(Segue: *Testo della Commissione*)

Art. 31.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604 è sostituito dal seguente:

« In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3 può essere prodotta un'attestazione provvisoria dello Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio ».

Art. 32.

L'articolo 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, nè quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4 ».

Art. 33.

Identico.

Art. 34.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-1964 e nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede a carico dei fondi concernenti

(Segue: *Testo del Governo*)

so, iscritti nei capitoli 574 e 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e corrispondenti capitoli dell'esercizio 1964-65.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo della Commissione*)

provvedimenti legislativi in corso iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio ed il periodo suddetti.

Identico.